

Allegato A)



COMUNE di PORCARI
(Prov. di Lucca)

Relazione tecnica della Revisione Straordinaria delle Partecipazioni
(art. 24 , D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175)

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 24, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (ovvero al 23 settembre 2016).

Per espressa previsione dell'art. 24, comma 2°, del TUSP, «per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo».

A norma dell'art. 24, comma 1°, del TUSP, le amministrazioni sono inoltre tenute:

1. a individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che: (i) non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1°, 2° e 3°, del TUSP; (ii) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1° e 2°, del TUSP; (iii) ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2°, del TUSP;
2. ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1° e 2°, del TUSP.

Devono quindi essere individuate - e dunque alienate o fatte oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1° e 2°, del TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione) - le partecipazioni in società:

- i. che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3° e seguenti, del TUSP. Nel dettaglio, le attività di cui all'art. 4, comma 2°, del TUSP, consistono in:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2°, del TUSP;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016;
- ii. che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2°, lett. b) del TUSP);
- iii. che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2°, lett. c) del TUSP);
- iv. che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP). Ai fini dell'applicazione del criterio il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more dell'applicazione del suddetto criterio si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinario di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dei piani di razionalizzazione di cui all'art 20 (art 26 comma 12- quinquies)
- v. che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2°, lett. e) del TUSP);
- vi. nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2°, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP).

Occorre inoltre precisare che l'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 24, comma 1°, del TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per "partecipazione" «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP);
- per "partecipazione indiretta" «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), del TUSP).

2. Le partecipazioni societarie del Comune di Porcari

Con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Porcari (LU) è opportuno presentare nei paragrafi che seguono una sintesi dell'ambito operativo e della situazione economico-patrimoniale di riferimento.

Nella tabella che segue sono elencate le partecipazioni detenute dal Comune di Porcari (LU) alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016), così come imposto dall'art. 24 comma 1 del decreto stesso.

Società	C.F./Partita IVA	Attività svolta	Capitale Sociale	% partecipazione
Toscana Energia S.p.A.	05608890488	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	€ 146.214.387,00	0,0132%
Aquapur Multiservizi S.p.A.	01601120460	Gestione servizi di depurazione acque reflue e	€ 1.073.677,00	10,885%

		gestione degli impianti per il recupero delle acque depurate e per il loro riutilizzo		
Retiambiente spa	02031380500	Attività di raccolta , trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali	€ 18.475.435,00	1,34%
Società Consortile Energia Toscana Scrl	05344720486	Commercio di energia elettrica	€ 91.690,00	0,236%
E.R.P. Lucca s.r.l.	92033160463	Servizi integrati di gestione degli edifici di edilizia residenziale pubblica	€ 2.010.000,00	1,60%
C.T.T. Nord s.r.l.	01098200494	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	€ 41.507.349,00	0,016%

3. Ambito operativo e situazione economico-patrimoniale di riferimento

3.1 Toscana Energia S.p.A.

La Società Toscana Energia S.p.A. è di proprietà del comune per lo 0,0132%.

La Società è stata costituita il 24/01/2006 ed il capitale sociale è così ripartito: i soci pubblici rappresentano nel complesso il 41,54 % la restante parte del capitale sociale è rappresentata per il 48,08 % da Italgas-Reti Spa e per il 10,38% da Publiservizi Spa.

La Società gestisce servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4 comma 2 lettera a), D.Lgs 175/2016), quali l'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia, con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigianali ed agricoli.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può svolgere attività di studio, progettazione, coordinamento, direzione, costruzione ed esecuzione di opere riguardanti l'esercizio dell'industria del gas di qualsiasi specie, nonché attività di prestazione di servizi tecnici, logistici, commerciali e connessi e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi di utilità generale siano essi pubblici o in libero mercato.

Considerata la natura e rilevanza del servizio gestito dalla società e la partecipazione maggioritaria detenuta dall'insieme dei soci pubblici, considerato altresì che i soci pubblici sono legati da un apposito patto parasociale, e tenuto conto delle politiche che riguardano il settore, il mantenimento della partecipazione è indispensabile per l'Ente.

Da un'analisi più approfondita dei dati riassunti nello schema sotto riportato si desume che non ricorrono le criticità sintetizzate dall'art 20, co. 2 e a tal fine si precisa che l'attività svolta dalla società, non è analoga o simile a quella svolta da altre società partecipate dall'Ente.

Il Comune non avrebbe né i mezzi né tantomeno la convenienza economica a gestire mediante altre forme alternative (gestione diretta, azienda speciale ecc...) l'erogazione di tale servizio pubblico locale.

La società visto gli investimenti effettuati, la dotazione patrimoniale e i capitali a disposizione, non necessita di effettuare operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

Il suo "buono stato di salute" a livello operativo e di risultati conseguiti sul mercato sono dimostrati anche dal fatto che la stessa società, a fine 2015, ha acquisito, dal gestore uscente, il servizio di distribuzione anche nel Comune di Prato incrementando perciò la gestione della rete e dei punti di distribuzione.

Effettuando un'analisi economica con riguardo alla sostenibilità dei costi è opportuno sottolineare che la partecipazione non implica a carico del bilancio dell'ente nessun tipo di onere ma anzi l'Ente ne ricava un beneficio quantificato nella percentuale spettante, in base alla quota posseduta, secondo il riparto degli utili. Preme sottolineare che seppur non richiesto, come elemento da valutare per le società che producono servizi di interesse generale, Toscana Energia negli ultimi 5 anni ha conseguito risultati sempre positivi e piuttosto elevati e i dividendi che il Comune di Porcari ha incassato nel tempo hanno costituito un beneficio apprezzabile e prezioso per un ente di piccole-medie dimensioni.

Inoltre, la partecipazione minoritaria detenuta dal Comune di Porcari non è tale da consentire autonome decisioni in ordine a processi di razionalizzazione. Questi potranno essere concertati prioritariamente fra i soci pubblici.

Sulla base di quanto sopra presentato, e desumibile anche dai dati sotto riportati, si afferma che sussistono tutti i presupposti per mantenere la partecipazione (seppur minoritaria) all'interno della società e non si rileva la necessità di provvedere a mettere in atto interventi di razionalizzazione.

Oltremodo comunque, l'ente, monitorerà l'operato della partecipata e qualora ne ricorra uno degli elementi previsti all'art. 20 co.2, l'ente adotterà i necessari provvedimenti che ne conseguono.

Si riepilogano nella tabella sottostante gli ulteriori dati:

Società	Fatturato medio 2013/2015	Risultato esercizio 2011	Risultato esercizio 2012	Risultato esercizio 2013	Risultato esercizio 2014	Risultato esercizio 2015	Numero dei dipendenti
Toscana Energia S.p.A.	€180.183.424	€16.730.258	€35.688.921	€ 36.755.265	€46.543.459	€39.876.211	432

3.2. Aquapur Multiservizi S.p.A.

La Società Aquapur Multiservizi S.p.a è di proprietà del comune per il 10,885%.

La Società è stata costituita il 22/12/1995 ed ha una compagine sociale a maggioranza pubblica costituita oltre che dal Comune di Porcari, dai Comuni di Capannori, Altopascio e Montecarlo e dall'Associazione Industriali e da numerose aziende operanti sul territorio.

La società è inquadrabile tra le società "partecipate" miste pubblico-private ai sensi dell'art 17 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i. essendo la sua compagine sociale composta dal 60,41% da Enti Locali di cui nessuno detiene una partecipazione di controllo ai sensi dell' art. 2 comma 1 lett. b) del suddetto D.Lgs. e per il 39,59% da soci privati (Confindustria Toscana Nord, C.I.D., Altri soci privati).

La Società gestisce i servizi di depurazione delle acque reflue, di notevole rilevanza ambientale, tramite l'esercizio degli impianti esistenti sul territorio dei comuni soci, nonché la gestione degli impianti per il recupero delle acque depurate e per il loro utilizzo.

La detenzione della partecipazione risulta pertanto indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ai sensi dell' art. 4 comma 1 del TUSP

Vista la natura dell'attività resa nell'ambito del servizio idrico integrato, essa è qualificabile come un servizio di pubblico interesse generale a rilevanza economica a rete, riconducibile alla categoria prevista dall' art. 4, comma 2, lett. a) e per quanto riguarda la sussistenza delle condizioni di cui all' art. 20 co.2 si possono effettuare le seguenti considerazioni:

- In relazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione, questo già nell'anno 2007 con modifica Statutaria è stato ridotto da 11 membri a 7, 4 dei quali di rappresentanza pubblica, uno per ciascun Comune socio e 3 di rappresentanza privata, onde avere un indirizzo e un controllo prevalente del socio pubblico sulla gestione della società stessa al fine di assicurare sempre la ricerca delle soluzioni migliori a vantaggio della collettività;
- Il numero medio di dipendenti a fine anno 2015 è pari a 17 unità;
- Il Comune di Porcari non ha costituito né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari;
- Nei tre esercizi precedenti (anni 2013-2015) la società ha conseguito un fatturato medio nettamente superiore a € 500.000,00
- Per quanto riguarda il risultato di esercizio, seppur requisito non necessariamente da rispettare per quelle società che svolgono un servizio di interesse generale, si rileva che solo nell'anno 2011 è stato conseguito un risultato negativo.
- Con riferimento ad una più approfondita analisi economico-patrimoniale dobbiamo osservare che la società presenta negli anni uno Stato Patrimoniale che mette in evidenza una struttura patrimoniale definita da una prevalenza del capitale investito nell'attivo immobilizzato e una quasi totalità di utilizzo dei mezzi propri quale fonte di finanziamento delle attività.

Gli impieghi fanno emergere una rigidità dell'attivo, aspetto che trova facile giustificazione nel tipo di servizio che l'azienda eroga e di conseguenza nell'ingente presenza di immobilizzazioni di cui deve essere dotata per poterlo gestire.

Dal lato economico i risultati positivi di esercizio e l'incidenza dei costi fissi che pesano stabilmente circa il 30 % del totale non induce ad implementare piani per il contenimento delle spese di funzionamento.

Per quanto riguarda invece gli impianti va evidenziato che la società già nel corso del 2016, ha definito le pratiche propedeutiche e necessarie all'effettuazione del rinnovamento dell'impianto. L'investimento, che come è noto è di circa 19 milioni di euro, oltre l'Iva come per legge, da scontare da eventuali ribassi di gara, ha ad oggetto il rinnovo completo dell'impianto di depurazione con riferimento alla linea acque.

Per quanto sopra esposto emerge chiaramente che il Comune non avrebbe comunque né i mezzi né tantomeno la convenienza economica a gestire mediante altre forme alternative (gestione diretta, azienda speciale ecc...) tale da poter garantire l'erogazione di tale servizio pubblico locale tra l'altro strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente stesso.

Sulla base di quanto sopra presentato, in conformità al citato art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i., visti anche i dati sotto riportati in tabella, si conferma che la volontà dell'amministrazione è quella di mantenere la partecipazione detenuta attualmente nella società e si provvederà a mettere in atto tutte le azioni necessarie, per assicurare sempre il rispetto dei criteri limite stabiliti nell'art 20 comma 2, tutto ciò per quanto di potere il Comune di Porcari ha all'interno della compagine sociale.

Si riepilogo nella tabella sottostante gli ulteriori dati:

Società	Fatturato medio 2013/2015	Risultato esercizio 2011	Risultato esercizio 2012	Risultato esercizio 2013	Risultato esercizio 2014	Risultato esercizio 2015	Numero dei dipendenti
Aquapur Multiservizi S.p.A.	€ 6.866.120	€ -1.125.540	€ 539.129	€ 1.535.988	€ 1.360.626	€ 1.166.529	17

2.3. Retiambiente spa

La Società Retiambiente spa è di proprietà del comune per l' 1,34%.

La Società è una multipartecipata a capitale interamente pubblico sorta nel 2011 e ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, come individuato per legge, nonché le attività strettamente accessorie e strumentali allo stesso, nell' Ambito Territoriale Ottimale "ATO Toscana Costa", così come definito dalla legge Regionale Toscana 28 dicembre 2011, n. 69, nonché dalle modifiche apportate ai sensi del comma 5, art. 30, di detta legge.

Attualmente la società risulta composta da soli amministratori (in totale n. 1). Tuttavia nel caso di specie l' assenza di dipendenti è solo temporanea e destinata ad essere superate poiché la società Retiambiente spa nasce da un obbligo normativo (regionale) con l'obiettivo di aggregare le attuali società di gestione dei rifiuti e realizzare il progetto del gestore unico del servizio integrato dei rifiuti nell' ambito territoriale ottimale Toscana Costa.

Alla data della presente revisione straordinaria, Reti Ambiente ha acquisito, in via meramente transitoria, mediante il conferimento da parte dei soci, le partecipazioni totali in Geofor S.p.A., ESA S.p.A., ERSU S.p.A. e ASCIT S.p.A., al fine di procedere alla loro prossima incorporazione mediante fusione, realizzando così la definitiva aggregazione societaria delle partecipazioni locali nel settore dei rifiuti urbani in un'unica società di gestione con capitale pubblico maggioritario e con socio privato scelto mediante gara a doppio binario. Tale processo di aggregazione è ancora in corso.

Il Comune di Porcari con deliberazione Consiliare n. 58 del 16/12/2015 ha conferito le proprie quote di Ascit Spa.

La gestione della raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani è riconducibile alle funzioni fondamentali esercitate dai Comuni ai sensi dell'art. 14, comma 27, lett f) del D.L. 78/2010, rispetto al quale compete al Comune " l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi".

Tutto quanto premesso la società ad oggi svolge nelle varie province, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani così come assegnato quale compito dall'Autorità in ottemperanza di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, attraverso le varie società collocate sul territorio, affidatarie in precedenza del servizio nel rispetto delle procedure vigenti al momento, dai rispettivi enti locali, e che ad oggi sono partecipate dalla stessa.

Pertanto, ai fini dell'analisi di revisione straordinaria, in relazione alle condizioni che debbono sussistere per il mantenimento di tale partecipazione, seppur minoritaria, da parte di questo comune, dobbiamo rilevare che ad oggi, formalmente, l'oggetto sociale rientra tra quelli previsti dall'art 4 del D.lgs 175/2016, e che però sono riscontrabili le condizioni di cui alle lettere b) e c) dell' art. 20, comma 2 del decreto stesso, in quanto di fatto la società è inattiva rispetto alla gestione in proprio del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani. In tal senso è necessario che si completi il processo di fusione con le società pubbliche attualmente incaricate (come sopra detto) al fine di dare piena attuazione alla legge regionale, nonché alla scelta del socio privato mediante gara a doppio oggetto..

I tempi attuativi ad oggi, sono rimessi alla potestà decisionale e gestionale dell'Autorità d'Ambito e di predetta società.

L'ente si esprime nel mantenere, ad oggi, tale partecipazione, anche in considerazione del fatto che la soppressione della società comprometterebbe il processo già avviato, la cui attuazione è necessaria in virtù delle suddette disposizioni normative nazionali e regionali e di non essere al contempo in grado, di proporre nessun tipo di razionalizzazione, in quanto i tempi e i modi non sono da imputarsi direttamente ad azioni che dipendano dal Comune di Porcari.

Per completezza concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Società	Fatturato medio 2013/2015	Risultato esercizio 2011	Risultato esercizio 2012	Risultato esercizio 2013	Risultato esercizio 2014	Risultato esercizio 2015	Numero dei dipendenti
Retiambiente spa	€ 10	-	€ - 31.261	€ 4.934	€ - 5.334	€ - 10.906	0

3.4. Società Consortile Energia Toscana (C.E.T.) Srl

La Società "C.E.T. srl" (Società Consortile Energia Toscana srl) è di proprietà del comune per lo 0,236%. La società è stata costituita il 1/07/2003.

E' una società consortile che raggruppa enti pubblici della Toscana, il cui oggetto sociale prevede, tra l'altro, "l'acquisto dell'energia necessaria a soddisfare il bisogno di consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero", oltrechè azioni rivolte alla razionalizzazione e contenimento dei consumi energetici. La società come specificato nello Statuto svolge le proprie attività e presta i propri servizi esclusivamente nei confronti dei soci e non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento, né con gara, e non può partecipare ad altre società o enti.

Inoltre oltre allo scopo di raggiungimento del risparmio economico/finanziario nel campo delle forniture energetiche, il CET ha come scopo sociale esclusivo:

- 1- La razionalizzazione ed il contenimento dei consumi energetici dei soci;
- 2- La promozione delle iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico e dei consumi erogati in favore dei soci;
- 3- La prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica nonché la realizzazione di opere per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili per conto dei soci e per materie attinenti all'oggetto sociale

La società svolge quindi un'attività classificabile all' art. 4, comma 2, lettera d), del D.Lgs 175/2016 di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti, anche per lo svolgimento delle loro funzioni.

Premesso ciò, va comunque sottolineato che l'erogazione del servizio elettrico è un servizio di rilevanza economica, e per l'Ente è una attività d'interesse generale rivolta alla collettività.

Inoltre, visto che tale servizio pubblico deve essere reso con le forme individuate dal D.lgs 50/2016, per l'Amministrazione Comunale l'adesione alla società le permetterà di avvalersi di un soggetto che ha esperienza in campo energetico, e che opererà tramite indizione di gare acquistando elettricità per conto dei consorziati allo scopo di ottenere le migliori condizioni di mercato presenti in ambito nazionale e/o internazionale prendendo come riferimento le condizioni presenti in ambito Consip, rispettando così la normativa e ottenendo altri indubbi vantaggi.

Pertanto, ai fini della revisione straordinaria, in relazione alle condizioni che devono essere rispettate per il mantenimento di tale partecipazione si precisa che non sussistono nessuno degli elementi elencati all'art 20 del D.Lgs 175/2016 tali da predisporre l'alienazione di tale partecipazione, né mettere in atto nessuno tipo di razionalizzazione.

A tal fine si sottolinea al contrario, che con l'adesione a tale società da parte del Comune (delib. C.C. n 27 del 24/06/2015), si è addivenuti ad un notevole contenimento dei costi per l'energia elettrica, raggiungendo dei vantaggi di ordine economico e pratico in relazione:

- 1) all'ottenimento di condizioni economiche ancora più basse rispetto alle convenzioni Consip

2) all'alleggerimento dell'iter burocratico consequenziale alla delega al Cet di tutte le pratiche relative alle volture, nuovi allacci, aumenti di potenza e disdette

3) al contenimento della spesa, rilevando minori costi relativi al non dover indire gare in campo energetico che per la complessità della materia (specialmente per quanto riguarda la formazione del prezzo energetico) abbisogna dell'opera e della consulenza di soggetti esperti

Il Comune di Porcari si impegnerà comunque a effettuare un monitoraggio sulle azioni poste in essere dalla società, in modo che siano sempre in grado di garantire il rispetto della normativa di riferimento nonché di assicurare la convenienza economico-finanziaria assicurandosi le migliori condizioni economiche per offrire tale pubblico servizio di interesse generale.

Per completezza concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Società	Fatturato medio 2013/2015	Risultato esercizio 2011	Risultato esercizio 2012	Risultato esercizio 2013	Risultato esercizio 2014	Risultato esercizio 2015	Numero dei dipendenti
Società Consortile Toscana Energia S.r.l.	€ 508.950	€ 2.802	€ 2.180	€ 9.922	€ 41.621	€ 13.776	5

3.5. E.R.P. Lucca S.R.L.

La Società E.R.P. Lucca S.R.L. è di proprietà del comune per l'1,60%.

Attualmente è una società, multipartecipata, a capitale interamente pubblico.

La società assolve alle funzioni previste dalla L.R.T. N. 77/98 in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ed ha dunque per oggetto sociale principale l'amministrazione, gestione e realizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del LODE Lucchese (Livello Ottimale di Esercizio) composto da tutti i comuni della provincia di Lucca, sulla base della convenzione stipulata il 29/02/2012.

La legge regionale n. 77/1998, ha individuato i comuni quali " principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi, il miglioramento della qualità generale degli insediamenti urbani". L'art 2 della medesima legge ha attribuito in proprietà ai comuni il patrimonio immobiliare dell'ex Azienda territoriale per l'edilizia residenziale. L'art 5 stabilisce che tutte le funzioni siano svolte dai comuni stessi in forma associata nei livelli ottimali di esercizio e che decidono mediante apposita conferenza le modalità d'esercizio in forma associata delle funzioni provvedendo altresì alla costituzione del soggetto cui affidare l'esercizio delle funzioni stesse. Tra i comuni della Provincia di Lucca, in data 4 luglio 2003, ai sensi dell'art 6 della L.R. T. 77/98, è stato costituito il LODE Lucchese. L'assemblea Lode in esecuzione della detta convenzione si è impegnata a costituire un nuovo soggetto gestore che subentrasse all'ATER e ha deciso di procedere alla costituzione di una società di capitali, nella forma di srl tra tutti i comuni della provincia.

L'azienda E.R.P. Lucca S.r.l. si è costituita il 23.12.2003.

L'oggetto è dunque riconducibile alla gestione del patrimonio ERP ossia alle funzioni fondamentali esercitate dai comuni ai sensi dell'art 14, comma 27 lettera g), del D.L. 78/2010, rispetto al quale compete al Comune "la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai

cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, "{...}" nonchè alle attività previste dalla classificazione di bilancio, contenuta nell'allegato 14 al D.lgs 118/2011, in corrispondenza della Missione 8 Programma 2 "Edilizia Residenziale Pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare".

La società si adegnerà in merito alle disposizioni delle società in house, di cui alla normativa vigente nel corso dell'anno corrente.

L'ente pertanto si esprime nel mantenere e non ravvisare la necessità di proporre nessun tipo di razionalizzazione, non rilevando nessuna delle condizioni ostative indicate nell'art 20 comma 2 del D.LGs 175/2016.

Per completezza concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Società	Fatturato medio 2013/2015	Risultato esercizio 2011	Risultato esercizio 2012	Risultato esercizio 2013	Risultato esercizio 2014	Risultato esercizio 2015	Numero dei dipendenti
ERP Lucca S.r.l.	€ 5.547.995	€ 28.049	€ 15.354	€ 40.793	€ 23.922	€ 24.227	37

3.6. C.T.T. Nord S.R.L.

La Società C.T.T. Nord S.R.L. è di proprietà del comune per lo 0,016%.

La quota societaria in C.T.T. Nord s.r.l. deriva dal piano di riparto finale di liquidazione della società ex Clap, che ha visto l'attribuzione a tutti gli ex soci della quota attiva della propria partecipazione in CTT Nord srl., come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.03.2013.

La Società, gestisce il trasporto pubblico locale su gomma e i servizi collegati ed è frutto di un processo di aggregazione societaria per la gestione associata dello stesso nel bacino regionale della Toscana, ai sensi della Legge Regionale Toscana 29 dicembre 2010, n. 65, e pertanto in linea con il criterio di razionalizzazione previsto dal comma 611, lett. D della legge 190/2014 (aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica)

Allo stato attuale il mantenimento della partecipazione in CTT Nord srl è direttamente conseguente e funzionale alle politiche e alle strategie nel settore del trasporto pubblico locale condivise dai comuni soci ed agli impegni previsti dai patti parasociali intercorrenti fra i soci pubblici.

Nel corso dell'anno 2015 il contesto di riferimento in cui opera la società ha subito cambiamenti.

Infatti la Regione Toscana ha provvisoriamente aggiudicato ad Autolinee Toscana S.p.A. la gara per il servizio di trasporto pubblico locale nell'Ambito territoriale regionale. In caso di aggiudicazione definitiva del contratto ad Autolinee Toscana S.p.A. e di effettivo espletamento del servizio da parte di quest'ultima, si renderà necessario che i soci pubblici di CTT Nord srl valutino la dismissione delle partecipazioni in essa detenute.

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce degli altri parametri di cui all'art 20 comma 2 TUSP si rileva che:

- la società, come risulta dai dati sintetici sotto riepilogati, nei tre esercizi precedenti la data di rilevazione ha conseguito un fatturato medio superiore a € 500.000;
- La società svolge un servizio pubblico locale (servizi di interesse generale art 4 comma 2 lettera a) a rilevanza economica a rete non analogo o simile a quella svolta da altra società partecipata dall'ente;
- L'aggregazione è già stata disposta ed attuata in passato, come spiegato in precedenza;
- Nell'ottica del contenimento delle spese di funzionamento e della conseguente riduzione della spesa pubblica il Comune di Porcari se possibile provvederà ad avanzare all'assemblea dei soci proposta di riduzione dei compensi agli amministratori nonché una proposta di analisi mirata ad una riorganizzazione della struttura che conduca ad una riduzione dei costi di funzionamento, anche se il piano industriale della società prevede già misure di razionalizzazione e di efficientamento finalizzate al raggiungimento dell'equilibrio economico della gestione. E' da evidenziare, inoltre però che a livello finanziario su dei ricavi di esercizio 2015, pari ad € 112.701.987 i contributi delle amministrazioni sono pari ad € 23.565, per cui la società dimostra la volontà di creare margini di profitto "autofinanziandosi" con mezzi propri e non facendo ricorso a contributi da parte di enti pubblici.

Naturalmente in merito a quanto esposto in precedenza, per la proposta di riduzione dei compensi, questo non può comunque formare oggetto di formale impegno di razionalizzazione da parte del Comune di Porcari, che dispone di una quota di capitale sociale minoritaria di CTT nord e quindi le decisioni strutturali non possono essere influenzate dal Comune.

Dall'analisi sopra si evidenzia il rispetto dei parametri indicati all'art 24 c 1TUSP e pertanto si prevede il mantenimento della partecipazione societaria.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Società	Fatturato medio 2013/2015	Risultato esercizio 2011	Risultato esercizio 2012	Risultato esercizio 2013	Risultato esercizio 2014	Risultato esercizio 2015	Numero dei dipendenti
CTT Nord S.r.l.	€ 101.322.284,67	€ -851.864	€ -2.580.623	€ -4.462.124	€ - 1.762.612	€ 429.715	1485